

## Premesso:

- che il Comune di Pescara fa parte del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi dell'Area Pescara, oggi Ambiente S.p.A. con sede in Spoltore (Pe);
- che Ambiente S.p.A. ha ottenuto ex art. 28 del D.Lgs. n.22/97 dalla Regione Abruzzo, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di discarica sito in località di Colle Cese di Spoltore;
- che con deliberazione n. 16 del 28.06.1999 il suddetto organo consortile approvava la convenzione per affidare la concessione per lo smaltimento dei RSU provenienti dai territori dei Comuni aderenti al Consorzio medesimo presso la discarica di Colle Cese di Spoltore, incaricando la medesima, altresì della realizzazione delle opere finalizzate all'esercizio dell'impianto, come da progetto approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 593 del 24.03.1999;
- che con la medesima convenzione di affidamento della concessione per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si determinava altresì la tariffa a carico dei Comuni consorzati comprensiva del contributo per il Consorzio, del ristoro ambientale l'indennizzo per il Comune di Spoltore, del corrispettivo per il trasporto dei RSU dai punti di trasbordo alla discarica e la definitiva messa a dimora dei rifiuti al netto dell'IVA e del tributo regionale ex L.R. 16.12.1998, n. 146;
- che il Comune con deliberazione di C.C. n. 229 del 20.12.1999, prendeva atto della convenzione suddetta del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi nell'Area Pescara, per la gestione della discarica di Colle Cese di Spoltore, nonché del relativo regolamento inerente le modalità di conferimento;
- con nota prot. N. 187 del 14.02.2005, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 19131 del 22.02.2005, Ambiente S.p.A. comunicava che per effetto del D.Lgs. 36/2003 i rifiuti solidi rivenienti dalla raccolta in forma indifferenziata non avrebbero potuto~~potranno~~ essere più smaltiti direttamente in discarica, ma avrebbero dovuto ~~dovranno~~ subire un preventivo trattamento prima di essere avviati a smaltimento presso la discarica medesima;
- all'uopo la citata società ~~ha~~ stipulato una convenzione aggiuntiva con la DECO S.p.A. in data 11.12.2003, recante ad oggetto le attività per le obbligatorie ~~operazioni~~ di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani, prima del loro conferimento in discarica;
- che il Comune con deliberazione di G.C. n. 361 del 07.04.2005 prende~~ha~~ prese atto della convenzione stipulata in data 11.12.2003 da Ambiente S.p.A. (già Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi dell'Area Pescara) per l'adeguamento delle modalità di ciclo di smaltimento dei RSU alla direttiva 31/99/CE, recepita con D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36;
- che in virtù di detta convenzione la Deco s.p.a. risulta tuttora è affidataria dei servizi di trattamento (selezione e stabilizzazione della frazione organica) e smaltimento in discarica dei residui di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati dei Comuni soci di Ambiente s.p.a.;
- che il servizio di trattamento rifiuti viene svolto presso l'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) di proprietà della DECO s.p.a. sito in Chieti, C.Da Casoni, autorizzato dalla Regione Abruzzo con provvedimento A.I.A. rilasciato in data 22.10.2009 con n. 145/146;

## Preso atto:

- che con provvedimento del 20.06.2011, prot. n. RA/128198, il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, rilevato che era scaduta alla data del 31.12.2010 la proroga concessa per la prosecuzione presso il suddetto impianto TMB delle attività di trattamento dei rifiuti non finalizzate alla produzione di CSS (Combustibile solido secondario), ha intimato e diffidato la DECO s.p.a. dall'effettuare operazioni di gestione di rifiuti difformemente dall'A.I.A. N. 145/146 e, pertanto, dal cessare ogni attività di trattamento dei rifiuti non diretta al loro recupero mediante produzione di CSS;
- che gli effetti di detta intimazione sono stati dal medesimo Servizio dapprima prorogati al 30.06.2011, su richiesta della DECo s.p.a., e successivamente, sino al 31.07.2011, giusta nota del Servizio in data 01.07.2011 prot. n. RA/138768;
- che in conseguenza di tale atto di intimazione e diffida la società DECO s.p.a. si è dettavede impossibilitata, a partire dal 01.08.2011, a continuare a ricevere presso l'impianto TMB di contrada Casoni di Chieti, i rifiuti conferiti dai Comuni soci di Ambiente s.p.a., dal momento che i contratti conclusi con tali Comuni in virtù della citata convenzione del 11.12.2003, prevedono soltanto la biostabilizzazione dei rifiuti e non anche le ulteriori fasi di raffinazione, produzione e recupero del CSS mediante avvio dei medesimi presso appositi impianti di termovalorizzazione o coincinerazione, fasi queste che comportano ulteriori e rilevanti costi non previsti nei suddetti contratti;

#### **Rilevato**

- che l'Assemblea dei soci di Ambiente s.p.a. nella seduta del 25 luglio 2011 ha deliberato tra le altre cose di prendere atto ed approvare il verbale redatto in data 18 luglio 2011 trada la Società Ambiente s.p.a. e la DECO s.p.a. in merito alla determinazione di acconsentire al trattamento dei rifiuti, con la successiva produzione di CSS, secondo le indicazioni contenute nel verbale stesso e autorizzando la società Ambiente s.p.a. alla stipula degli atti consequenziali;

#### **Preso atto**

- della nota prot. n. 966 del 27.07.2011, inviata via e-mail in pari data, con la quale la Società Ambiente s.p.a. ha trasmesso a tutti i Comuni soci l'appendice alla convenzione ripassata con la Deco S.p.A. in data 11.12.2003 e, stipulata e sottoscritta con la medesima concessionaria DECO s.p.a. in data 27.07.2011;

#### **Preso altresi atto**

- che nella suddetta nota si evidenzia che *"copia della summenzionata appendice dovrà essere sottoscritta – secondo quanto previsto all'art. 9 – da tutti i Comuni che beneficiano del servizio di trattamento rifiuti"*;

#### **Rilevato,**

- pertanto, alla luce di quanto sopra che occorre prendere atto di detta appendice alla convenzione in data 11.12.2011 al fine di garantire il conferimento dei rifiuti presso l'impianto di TMB di proprietà della DECO s.p.a. sito in Chieti, C.da Casoni;

Visto lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto l'art.48 D.Lgs. 267/2000;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge.

## DELI BERA

1. le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;
2. di prendere atto dell'appendice alla convenzione ripassata tra Ambiente S.p.A. e Deco S.p.A. stipulata in data 11.12.2003, sottoscritta da Ambiente S.p.A. con la medesima concessionaria in data 27.07.2011, ~~da Ambiente S.p.A. (già Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi dell'Area Pescara) e da DECO s.p.a.~~, con la quale vengono stati affidati a quest'ultima società i seguenti ulteriori servizi:
  - completamento del ciclo di trattamento meccanico biologico mediante raffinazione dei rifiuti trattati sino alla produzione finale di CSS (Combustibile Solido Secondario);
  - avvio a recupero del CSS presso idonei impianti di termovalorizzazione o coincinerazione debitamente autorizzati, compresi il relativo trasporto;
3. di prendere atto che, a seguito dell'ulteriore affidamento a DECO s.p.a. dei servizi di cui al punto 2 che precede, il maggior onere corrispettivo dovuto dovuto sostenuto dal Comune di Pescara per l'attività di trattamento, smaltimento e recupero dei RSU è pari ad € **28,112**, oltre IVA se dovuta, per ogni tonnellata di rifiuti conferiti dai Comuni soci di Ambiente s.p.a. all'impianto di TMB ovvero ai PTR, e quindi il costo complessivo per ogni tonnellata di rifiuto ammonta ad € **153,70**, oltre IVA se dovuta;
4. di prendere atto, altresì, che il pagamento del maggior corrispettivo dovuto (28,112 euro/tonnellata oltre IVA), riferito al periodo 1° Agosto 2011 – 31 dicembre 2011, sarà versato dai Comuni mensilmente, senza aggravio di interessi a partire dal mese di gennaio 2012, mentre verrà corrisposto secondo le modalità stabilite nei contratti stipulati ai sensi della convenzione dell'11.12.2003 per le fatture emesse a partire da gennaio 2012;
5. di dare atto che, nell'ipotesi in cui gli stanziamenti ad oggi assestati dovessero rilevarsi insufficienti a garantire le integrazioni di cui sopra, si procederà, entro il termine dell'assestamento, ad un'apposita variazione di bilancio;
6. di dare mandato al Dirigente del Settore competente di sottoscrivere copia della suddetta appendice convenzionale e di provvedere a tutti gli atti consequenziali.
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società Ambiente s.p.a. e alla Società DECO s.p.a..

## RELAZIONE

Il Comune di Pescara fa parte del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi dell'Area Pescara, oggi Ambiente S.p.A. di Spoltore. La società Ambiente S.p.A. ha ottenuto ex art. 28 del D.Lgs. n.22/97 dalla Regione Abruzzo, l'esercizio dell'impianto di discarica di Colle Cese di Spoltore. Con deliberazione n. 16 del 28.06.1999 il suddetto organo consortile approvava la

convenzione per affidare la concessione per lo smaltimento dei RSU provenienti dai territori dei Comuni aderenti al Consorzio medesimo presso la discarica di Colle Cese di Spoltore, incaricando la medesima, altresì della realizzazione delle opere finalizzate all'esercizio dell'impianto, come da progetto approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 593 del 24.03.1999.

Con la medesima convenzione di affidamento della concessione per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si determinava la tariffa a carico dei Comuni comprensiva del contributo per il Consorzio, l'indennizzo per il Comune di Spoltore, il corrispettivo per il trasporto dei punti trasbordo alla discarica e la definitiva messa a dimora dei rifiuti al netto dell'IVA e del tributo regionale ex L.R. 16.12.1998, n. 146.

Il Comune con deliberazione di C.C. n. 229 del 20.12.1999, prendeva atto della convenzione suddetta del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi nell'Area Pescara, per la gestione della discarica di Colle Cese di Spoltore, nonché del relativo regolamento.

Con nota prot. N. 187 del 14.02.2005, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 19131 del 22.02.2005, Ambiente S.p.A. comunicava che per effetto del D.Lgs. 36/2003 i rifiuti solidi ri~~ven~~enienti dalla raccolta in forma indifferenziata non potranno essere più smaltiti direttamente in discarica, ma dovranno subire un preventivo trattamento prima di essere avviati a smaltimento presso la discarica.

Pertanto, la citata società ha stipulato convenzione in data 11.12.2003 per le obbligatorie operazioni di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani, prima del conferimento in discarica.

Il Comune con deliberazione di G.C. n. 361 del 07.04.2005 ha preso atto della convenzione stipulata in data 11.12.2003 da Ambiente S.p.A. (già Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti solidi dell'Area Pescara) per l'adeguamento delle modalità di ciclo di smaltimento dei RSU alla direttiva 31/99/CE recepita con D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36.

In virtù di detta convenzione la Deco s.p.a. è affidataria dei servizi di trattamento (selezione e stabilizzazione della frazione organica) e smaltimento in discarica dei residui di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati dei Comuni soci di Ambiente s.p.a..

Il servizio di trattamento rifiuti viene svolto presso l'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) di proprietà della DECO s.p.a. sito in Chieti, C.Da Casoni, autorizzato dalla Regione Abruzzo con provvedimento A.I.A. rilasciato in data 22.10.2009 con n. 145/146.

Con provvedimento del 20.06.2011, prot. n. RA/128198, il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, rilevato che era scaduta alla data del 31.12.2010 la proroga concessa per la prosecuzione presso il suddetto impianto TMB delle attività di trattamento dei rifiuti non finalizzate alla produzione di CSS (Combustibile solido secondario), ha intimato e diffidato la DECO s.p.a. dall'effettuare operazioni di gestione di rifiuti difformemente dall'A.I.A. N. 145/146 e, pertanto, dal cessare ogni attività di trattamento dei rifiuti non diretta al loro recupero mediante produzione di CSS.

Per gli effetti di detta intimazione sono stati dal medesimo Servizio dapprima prorogati al 30.06.2011, su richiesta della DECO s.p.a., e successivamente, sino al 31.07.2011, giusta nota del Servizio in data 01.07.2011 prot. n. RA/138768.

In conseguenza di tale atto di intimazione e diffida la società DECO s.p.a. si è ~~de~~ de ~~tt~~ tt ~~ave~~ ave ~~de~~ de impossibilitata, a partire dal 01.08.2011, a continuare a ricevere presso l'impianto TMB di contrada Casoni di Chieti, i rifiuti conferiti dai Comuni soci di Ambiente s.p.a., dal momento che i contratti conclusi con tali Comuni in virtù della citata convenzione 11.12.2003, prevedono soltanto la biostabilizzazione dei rifiuti e

non anche le ulteriori fasi di raffinazione, produzione e recupero del CSS mediante avvio dei medesimi presso appositi impianti di termovalorizzazione o coincinerazione, fasi queste che comportano ulteriori e rilevanti costi non previsti nei suddetti contratti. Per quanto sopra, l'Assemblea dei soci di Ambiente s.p.a. nella seduta del 25 luglio 2011 ha deliberato tra le altre cose di prendere atto ed approvare il verbale redatto in data 18 luglio 2011 dalla Società Ambiente s.p.a. e la DECO s.p.a. in merito alla determinazione di acconsentire al trattamento dei rifiuti con la successiva produzione di CSS secondo le indicazioni contenute nel verbale stesso ed ha autorizzato la Ambiente s.p.a. alla stipula degli atti consequenziali.

Con nota prot. n. 966 del 27.07.2011, inviata via e-mail, la Società Ambiente s.p.a ha trasmesso a tutti i Comuni soci l'appendice alla convenzione in data 11.12.2003, stipulata e sottoscritta con DECO s.p.a. in data 27.07.2011.

Nella suddetta nota si evidenzia che *“copia della summenzionata appendice dovrà essere sottoscritta – secondo quanto previsto all’art. 9 – da tutti i Comuni che beneficiano del servizio di trattamento rifiuti”*.

E' necessario, pertanto, prendere atto di detta appendice alla convenzione in data 11.12.2011 al fine di garantire il conferimento dei rifiuti prodotti nel Comune di Pescara presso l'impianto di TMB di proprietà della DECO s.p.a. sito in Chieti, C.da Casoni.

Il Dirigente  
Arch. Fabrizio Trisi